


IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



DECRETO N. 2208 DEL 4 NOVEMBRE 2015

Revoca dei progetti ammessi con decreto del Commissario n. 1542 del 29/08/2014 all'impresa SAER ELETTRROPOMPE S.P.A. ai sensi dell'Ordinanza 109/2013 e ss.mm.ii, concernente il finanziamento per interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 - *Tipologia 1 – Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI.*

Visti:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e , in particolare, gli articoli 1 e 12 del suddetto decreto legge;
- il comma 4 dell'art. 1 decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Vista altresì l'Ordinanza n. 109 del 25 settembre 2013, recante "Modalità di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di attività di ricerca di cui all'art. 12 del DL 74/2012 come convertito dalla Legge 122/2012" e ss.mm.ii" ed in particolare il punto due del dispositivo dell'Ordinanza, nel quale si approvavano le modalità per la presentazione delle domande di cui ai bandi contenuti negli Allegati 1, 2 e 3;

Visto il decreto n. 1542 del 29 agosto 2014 del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.N. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, con il quale si è provveduto ad approvare l' **“ALLEGATO 4 – Imprese ammesse e finanziate”** nel quale è ricompresa l'azienda **SAER ELETTROPOMPE S.P.A.** progetto n. 87 alla quale è stato concesso il contributo CUP n. E88C13001330008 pari ad € 101.282,65;

Dato atto che in data 06/10/2015 PG/2015/731232 è stato inviato avviso di revoca all'azienda **SAER ELETTROPOMPE S.P.A.**, causa tagli alle voci di costo presentate che hanno ridotto l'importo complessivo della spesa ammissibile per il primo step sotto il 30% dell'investimento approvato.

Il mancato raggiungimento di tale percentuale, come previsto dal Bando in oggetto, è una condizione di revoca totale del contributo come indicato al par. 11) “Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo” che recita al punto 1:” il mancato raggiungimento del 30% dell'investimento approvato determinerà la revoca del contributo.” Tale situazione è ulteriormente ribadita al par. 13) “Revoche”, che elenca le situazioni che daranno luogo a revoca ed al punto 6 recita: “non siano stati raggiunti i limiti temporali o di spesa previsti al par. 11 “Modalità di erogazione dei contributi”.

In data 27/10/2015 PG/2015/789596 l'azienda invia una memoria chiedendo:

- Di riconoscere le attività svolte dal Sig. Dino Scuderi, in quanto risulta lavorare in Via Circonvallazione, 22;
- Di sostituire le attività dell'ing. Marco Favella con le attività dell'ing. Ezio Manfredini;

La Regione Emilia-Romagna ha risposto con comunicazione del 30/10/2015 PG/2015/801933 accogliendo parzialmente le richieste in essa contenute e più precisamente:

- La verifica della documentazione inviata (comunicazione di assunzione dell'ing. Scuderi al “Centro per l'impiego” di Guastalla) conferma che lavora effettivamente in Via Circonvallazione, 22, luogo di svolgimento del progetto. Pertanto si può considerare ammissibile il relativo costo rendicontato pari ad € 17.808,00;
- Non può essere accolta invece la richiesta di sostituire l'ing. Marco Favella con l'ing. Ezio Manfredini in quanto tale dichiarazione è fuori dai termini per la presentazione della rendicontazione. Né si possono prendere in considerazione le motivazioni per cui tale persona non è stata rendicontata in quanto si era raggiunto un valore sufficiente per la rendicontazione. Infatti il meccanismo del bando avrebbe permesso l'erogazione del contributo anche su questi costi se rendicontati e regolari. Si aggiunga che la stessa azienda ammette che l'ing. Manfredini è stato dirottato verso altre funzioni visto che le attività di ricerca sono state assegnate allo stesso Favella ed altri tecnici non specificati.

La non ammissibilità delle spese riferite all'ing. Favella portano il totale delle spese ammesse pari ad € 69.284,25 pari al 24% del totale del costo ammesso, confermando l'importo complessivo ammissibile sotto il 30% dell'investimento approvato.

Ritenuto pertanto di revocare il contributo all'azienda **SAER ELETTROPOMPE S.P.A.** CUP n. E88C13001330008 pari ad € 101.282,65;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate di revocare il contributo all'azienda **SAER ELETTROPOMPE S.P.A.** CUP n. E88C13001330008 pari ad € 101.282,65;

Bologna li, - 4 NOV. 2015

Stefano Bonaccini

